

REGOLAMENTO (UE) 2015/603 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2015

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido 2-naftilossiacetico, acetocloro, cloropicrin, diflufenican, flurprimidolo, flutolanil e spinosad in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda le sostanze acetocloro, cloropicrin, diflufenican, flurprimidolo, flutolanil e spinosad, sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l'acido 2-naftilossiacetico non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
- (2) La non iscrizione dell'acido 2-naftilossiacetico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2011 della Commissione ⁽²⁾. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico sono state revocate. È quindi opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) La non iscrizione dell'acetocloro nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione ⁽³⁾. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acetocloro sono state revocate. A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III.
- (4) La non iscrizione del cloropicrin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione ⁽⁴⁾. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloropicrin sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III.
- (5) Riguardo al diflufenican, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁵⁾. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per olive da tavola, orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi e frumento in chicchi nonché di aumentare gli LMR vigenti per un altro prodotto. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per agrumi, mandorle, noci comuni, pomacee, drupacee, uve da tavola, uve da vino, kiwi, bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene) e latte di mucca, pecora e capra, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2011 della Commissione, del 7 novembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GUL 289 dell'8.11.2011, pag. 26).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetocloro, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GUL 341 del 22.12.2011, pag. 45).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GUL 343 del 23.12.2011, pag. 26).

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diflufenican according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti di diflufenican, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* 2013;11(6):3281. [42 pp.].

